



COMUNE DI VILLAR PEROSA

Piazza della Libertà n. 1 – CAP 10069 – PROVINCIA DI TORINO

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 4

OGGETTO :

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). CONFERMA DELLE ALIQUOTE PER LA COMPONENTE TASI SULL'ABITAZIONE PRINCIPALE.

L'anno **duemiladiciotto**, addì **ventisette**, del mese di **febbraio**, alle ore **21** e minuti **00**, nella sala delle adunanze consiliari, regolarmente convocato, si è riunito in sessione **ORDINARIA** ed in seduta **PUBBLICA** di **PRIMA CONVOCAZIONE**, il Consiglio Comunale

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
VENTRE MARCO	37SINDACO	X	
SANTIANO DANIELE	CONSIGLIERE	X	
DONATO SALVATORE	CONSIGLIERE	X	
ARENA CATERINA	ASSESSORE	X	
RAVIOL STEFANO	ASSESSORE	X	
BRUNO ROBERTO	CONSIGLIERE	X	
SANMARTINO MAURO	CONSIGLIERE	X	
TESSORE GERMANO	CONSIGLIERE	X	
PELLITTA CRISTINA	ASSESSORE VICESINDACO	X	
ALIFREDI GIOVANNI	CONSIGLIERE	X	
GIORDANO DARIA	CONSIGLIERE	X	
PONZA ERNESTO	CONSIGLIERE	X	
FRANZE' DOMENICO AURELIO	CONSIGLIERE	X	
Totale		13	

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor **BURRELLO DR. GIUSEPPE** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **VENTRE MARCO** nella sua qualità di **SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: Imposta Unica Comunale (IUC). Conferma delle aliquote per la componente TASI sull'abitazione principale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che comprende:

- l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- il tributo per i servizi indivisibili (TASI), quale componente riferita ai servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;
- la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTI i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della citata legge n. 147/2013 che, nell'ambito della disciplina della IUC, contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TASI;

VISTI gli emendamenti apportati dal D.L. 6 marzo 2014 n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, all'articolo 1 della legge n. 147/2013;

ATTESO che l'articolo 1 della legge n. 147/2013, stabilisce:

- al comma 683, che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi, alla cui copertura il tributo è diretto, con possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;
- al comma 676, che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille ed il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, può ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 677, così come modificato dal comma 679 della legge n. 190/2014, che il Comune può determinare l'aliquota rispettando, in ogni caso, il vincolo in base al quale la somma delle aliquote TASI e IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, determinando nel contempo che, per il 2015, l'aliquota massima della TASI non può eccedere il 2,5 per mille. Il medesimo comma prevede che per l'anno 2015, nella determinazione delle aliquote, possono essere superati i limiti di cui al periodo precedente, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2014/2011, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatesi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201/2011;
- al comma 678, che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;
- al comma 682, che il Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della IUC, concernenti, tra l'altro, per quanto riguarda la TASI, l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

VISTO il comma 679 della legge n. 190 del 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), che estende al 2015 le limitazioni disciplinate dal comma 677 della legge n. 147/2013;

VISTO il Regolamento per la disciplina e l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 15.05.2014, esecutiva ai sensi di legge, ed in particolare l'articolo 8, dove è previsto che annualmente, con la deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione delle aliquote del tributo, saranno individuati i servizi indivisibili comunali ed indicati analiticamente i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

TENUTO conto che per servizi indivisibili comunali si intendono, in linea generale, i servizi, le prestazioni, le attività, le opere, forniti dai comuni alla collettività, per i quali non è attivo alcun specifico tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente su tutti i cittadini con impossibilità di quantificare il maggiore o minore beneficio tra un soggetto e l'altro, non potendo, in ogni caso, effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 09.03.2017, esecutiva ai sensi di legge, in cui rispettivamente fu azzerata l'aliquota TASI sugli immobili diversi dall'abitazione principale (aree edificabili incluse) e furono approvate le aliquote del tributo per l'anno 2016 sull'abitazione principale definendo le relative detrazioni e agevolazioni;

CONSIDERATO che, nonostante i tagli statali sul Fondo di solidarietà comunale, si reputa opportuno, per l'anno in corso, mantenere invariate le aliquote del tributo, pur nel rispetto degli equilibri di bilancio e garantendo l'erogazione dei servizi comunali, confermandole come di seguito indicato:

tipologia di immobile	aliquota
Abitazione principale classificata in A/1,A/8 e A/9 e relative pertinenze. (le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità per ciascuna delle categorie catastali C/2,C/6 e C/7.	2,4 per mille (due virgola quattro)
tutte le altre tipologie di fabbricati e immobili	0 (zero)
aree edificabili	0 (zero)

RITENUTO opportuno, inoltre, confermare l'applicazione della TASI esclusivamente alle abitazioni principali e relative pertinenze, azzerando l'aliquota TASI per tutti gli altri immobili (aree edificabili incluse);

DATO ATTO, infine, che ai fini dell'applicazione della TASI, valgono le seguenti definizioni:

- a) Per **abitazione principale** si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
- b) Per **pertinenze dell'abitazione principale** si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

RICHIAMATO l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

VISTO l'art. 1 della L. 208/2015, Legge di stabilità 2016, così come modificata dalla legge 11.12.2016, n. 232, ed in particolare:

- il comma 14, che ha escluso dall'applicazione della TASI le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, ed A/9;
- il comma 26, che stabilisce per l'anno 2016 e 2017 la sospensione dell'efficacia delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti agli enti locali con leggi dello Stato rispetto ai livelli di aliquote, o tariffe applicabili per l'anno 2015;
- il comma 28, che stabilisce per l'anno 2016 e 2017, limitatamente agli immobili non esentati i Comuni possono mantenere con espressa deliberazione del Consiglio Comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'art. 1 della L. 147/2015, nella stessa misura applicata per l'anno 2015.

VISTO il decreto del MEF del 9 febbraio 2018 che differisce al 31 marzo 2018 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018-2020;

RICHIAMATO il comma 688 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come da ultimo modificato dall'articolo 4, comma 12-quater, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del servizio finanziario – tributi, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000

Con n. 11 voti favorevoli e n. 2 astenuti (ALIFREDI Giovanni e GIORDANO Daria)

Tutto ciò premesso

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di confermare le seguenti aliquote per l'applicazione della componente TASI (Tributo servizi indivisibili) per l'anno 2018:

tipologia di immobile	aliquota
Abitazione principale classificata in A/1,A/8 e A/9 e relative pertinenze. (le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità per ciascuna delle categorie catastali C/2,C/6 e C/7.	2,4 per mille (due virgola quattro)
tutte le altre tipologie di fabbricati e immobili	0 (zero)
aree edificabili	0 (zero)

3. di dare atto che sono da considerarsi abitazioni principali i fabbricati occupati da un soggetto titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;
4. di confermare l'applicazione della TASI esclusivamente alle abitazioni principali e relative pertinenze, azzerando l'aliquota TASI per tutti gli altri immobili (aree edificabili incluse);
5. di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dall' 1 gennaio 2018;
6. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al Regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 10 del 15.05.2014;
7. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

IL PRESIDENTE
F.to VENTRE MARCO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to BURRELLO DR. GIUSEPPE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 7.3.2018 al 22.3.2018 al N. _____ del Registro Pubblicazioni (art. 124 - comma 1 - del D.lgs 18.8.2000, n° 267) e diverrà definitivamente esecutiva in data 18.3.2018 decorsi dieci giorni dalla pubblicazione.

Villar Perosa, li 7.3.2018

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to BURRELLO DR. GIUSEPPE

E' copia conforme all'originale ad uso amministrativo in carta libera.

Villar Perosa, li 7.3.2018



IL SEGRETARIO COMUNALE
(BURRELLO DR. GIUSEPPE)

Pareri resi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267

Servizio ECONOMICO- FINANZIARIO

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e verifica della conformità alla normativa tecnica che regola la materia.

Il Responsabile del Servizio
BURRELLO DR. GIUSEPPE

Villar Perosa, li 27/02/2018

Servizio ECONOMICO - FINANZIARIO

Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità contabile.

**Il Resp. Del Servizio ECONOMICO-
FINANZIARIO**
BURRELLO DR. GIUSEPPE

Villar Perosa, li 27/02/2018
